

Formulazione attuale

Art. 28 Pulizia di luoghi pubblici

1. Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o aperte al pubblico nei centri abitati è tenuto all'immediata rimozione e asportazione delle eventuali deiezioni. L'attrezzatura, a richiesta, è esibita agli organi di vigilanza.
2. I contenitori usati sono depositati ben chiusi nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani o nei cestini stradali.
3. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo gli animali condotti da disabili o dalle forze di polizia.
4. Si osservano le disposizioni del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.

Ipotesi nuova formulazione

Art. 28 Pulizia di luoghi pubblici

1. Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o aperte al pubblico nei centri abitati è tenuto a portare con sé sacchetti e paletta adeguati alle dimensioni degli animali per la rimozione delle loro feci. L'attrezzatura, a richiesta, è esibita agli organi di vigilanza.
- ^{1bis} I detentori di animali devono rimuovere le feci prodotte dai medesimi con le attrezzature di cui al comma precedente.
2. I sacchetti usati sono depositati ben chiusi nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani o nei cestini stradali.
3. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo gli animali condotti da disabili o dalle forze di polizia e di protezione civile.
4. Si osservano le disposizioni sanzionatorie del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Diego Viviani

